



CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 6 DEL 12 FEBBRAIO 2021

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **FATTURE ELETTRONICHE: PROCEDURA IMPOSTA DI BOLLO AGENZIA DELLE ENTRATE**

Recentemente, e in particolare nella nostra circolare del 15 gennaio 2021, avevamo affrontato il tema dell'imposta di bollo virtuale e delle modifiche ad essa apportate in termini di scadenza dei versamenti periodici. Tuttavia, c'erano ancora delle questioni in sospeso per cui si attendeva un decreto attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate. In questa scheda riassumeremo cosa stabilisce il provvedimento attuativo pubblicato il 4 febbraio con protocollo n° 34958.

Pagina 6

■ **CREDITI D'IMPOSTA INVESTIMENTI INNOVATIVI: LE NOVITÀ DELL'ANNO**

La legge di bilancio 2021 ha prorogato e rafforzato, per gli anni 2021 e 2022, gli investimenti ad alto valore tecnologico: trattasi, ad esempio, della formazione 4.0, credito d'imposta R&S, credito d'imposta in investimenti in beni immateriali e materiali 4.0 e non. Analizziamo nel dettaglio le novità per professionisti ed imprese.

Pagina 12

■ **NUOVA INDENNITA' ISCRO E CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS 2021**

Le aliquote ordinarie della Gestione Separata per il 2021 e la nuova indennità di disoccupazione per i titolari di partita IVA introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, denominata ISCRO, che ha comportato una ulteriore aliquota applicabile solo ai professionisti.

Pagina 20

■ **ASSUNZIONI GIOVANI – NOVITÀ**

Verifichiamo le disposizioni introdotte e i calcoli di convenienza per il datore di lavoro.

Pagina 27

■ **IL NUOVO CCNL PER I METALMECCANICI INDUSTRIA**

Esaminiamo in sintesi le principali novità introdotte dall'accordo raggiunto sul rinnovo del contratto

Pagina 32

AGGIORNAMENTO

■ **PROROGA TERMINI TRIBUTARI: NOTICHE E CARTELLE**

Ulteriore proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenuta nel DL n. 7 del 30.01.2021, che ha differito al 28 febbraio 2021 il termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 dal Decreto Legge n. 3/2021 (che a sua volta era intervenuto con una mini proroga in luogo del termine precedente del 31.12). Nella consueta rubrica "Sapere per fare" analizziamo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione facendo il punto sulle disposizioni introdotte in materia cartelle di pagamento.

Pagina 36

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 40

IL GIUDICE HA SENTENZIATO

■ **LE SENTENZE DELLA SETTIMANA**

Pagina 47

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 12.02.2021 AL 26.02.2021**

Pagina 49

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Dati spese sanitarie al Sistema TS: per il 2021 invio semestrale

il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 29 gennaio 2021 appena pubblicato in GU, ha stabilito che viene **rinvio di un anno l'obbligo di** trasmissione dei dati delle spese sanitarie con cadenza mensile. Per il 2021, la trasmissione dei dati dovrà essere effettuata con cadenza semestrale, con obbligo di invio entro la fine del mese successivo a ciascun semestre:

- ◆ entro il 31 luglio 2021 invio dei dati relativi al primo semestre 2021 (gennaio - giugno)
- ◆ entro il 31 gennaio 2022 invio dei dati relativi al secondo semestre 2021 (luglio - dicembre)

Lo ha stabilito il decreto che ha apportato diverse modifiche al Decreto del 19 ottobre 2020 con il quale erano state definite le modalità di invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS. Confermate invece:

- ◆ la data di scadenza dell'8 febbraio 2021, quale termine finale per l'invio dei dati delle spese sanitarie sostenute nel 2020,
- ◆ i termini dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021, in relazione ad ogni singola voce, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline.

Sempre con il decreto del 29.01.2021, è stato fornito un importante chiarimento, ovvero il fatto che per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si deve fare riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale, seguendo così la logica di cassa.

Enti associazioni e società sportive: i contributi slittano a maggio 2021

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ovvero la legge di bilancio 2021) ha previsto la sospensione dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, per gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL per i seguenti soggetti:

- ◆ le federazioni sportive nazionali,
- ◆ gli enti di promozione sportiva e
- ◆ le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche
- ◆ interessati dalle previsioni del DPCM 24 OTTOBRE 2020 che ha sospeso quasi tutte le manifestazioni sportive

L'Inps ha emanato le prime indicazioni con la circolare 16 del 5 febbraio 2021, annunciando un prossimo messaggio per le istruzioni operative riferite alle diverse Gestioni interessate.

Gli adempimenti e i versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi e in unica soluzione entro il 30 maggio 2021, anche mediante rateizzazione.

Esenzione IVA per la formazione erogata nella regione

Con Risposta a interpello n 85 del 4 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce aspetti relativi alla esenzione IVA su corsi di formazione professionale e in particolare, ritiene che la società istante non possa applicare l'esenzione prevista dall'articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972, alle attività di formazione dalla stessa svolte al di fuori dell'ambito regionale, in mancanza di uno specifico riconoscimento da parte della Regione in cui intende svolgere tali corsi. Si afferma quindi che l'esenzione IVA spetta agli enti accreditati nella singola regione dove sono tenuti i corsi di formazione e aggiornamento professionale.

Contributo fondo perduto imprese tessili e della moda: pubblicato il decreto MISE

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 18.12.2021 pubblicato ora in GU, ha definito le modalità di attuazione della misura di sostegno alle piccole imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori, introdotta dal Decreto Rilancio che prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti per progetti innovativi, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nel limite di cinque milioni di euro per l'anno 2020. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola dimensione, non quotate alla data del 31 dicembre 2019, non erano imprese in situazione di difficoltà, come del regolamento di esenzione, ma che lo sono diventate tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021. In particolare possono essere ammessi all'agevolazione progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design; innovazioni di processo produttivo; con utilizzo di tessuti innovativi; finalizzati al riciclo di materiali usati o all'utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili; o finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni digitali.

Superbonus agli ETS anche per immobili non residenziali

Non rileva la destinazione abitativa per lavori eseguiti su immobili appartenenti, a vario titolo, alle fondazioni. Nella pratica, qualunque sia l'immobile le fondazioni, e altri soggetti meglio delineati nel seguito, possono accedere alla maxi-detrazione del 110% senza dover rispettare il vincolo della residenzialità dell'immobile. Questa la conclusione dell'Agenzia nella **Risposta 64 del 28 gennaio 2021**, la quale, ai sensi dell'art. 119, co. 9, lett. d-bis) non ritiene sia necessario il requisito della "residenzialità" per gli immobili oggetto di lavori da superbonus effettuati nel particolare da:

- ◆ ONLUS
- ◆ APS (ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE)
- ◆ ODV (ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO)

iscritte negli appositi registri istituiti negli anni dalle varie leggi in materia di ETS.

Contributi artigiani commercianti, pescatori, Gestione separata: Inps pubblica le circolari

Pubbligate le circolari con le aliquote aggiornate per artigiani commercianti pescatori e per gli iscritti alla Gestione separata.

È stata pubblicata il 5 febbraio la circolare INPS n. 12 sui contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata che approfondiamo nell'apposita scheda.

[Nella circolare n.17 del 9.2 2021](#) Invece sono riepilogate invece le aliquote aggiornate e i minimali e massimali di reddito su cui calcolare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2021 da Artigiani e Commercianti. Le aliquote per il corrente anno risultano invariate per titolari e coadiutori over 21 mentre continua l'adeguamento di quelle per i coadiuvanti /coadiutori inferiori a 21 anni:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	24%	24,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	22,35%	22,44%

Si conferma il regime agevolato con la riduzione contributiva del 35%, e per i soggetti che hanno intrapreso l'attività nel 2020 e si ricorda l'obbligo di comunicare la propria adesione entro il 28 febbraio 2021. Chi ha già fruito accede automaticamente a meno che non faccia espressa rinuncia.

Per quanto riguarda i pescatori autonomi non ci sono variazioni nell'aliquota né nei massimali. La circolare INPS con tutte le informazioni è la n 18 del 9 febbraio 2021.

Contributi per acquisto veicoli commerciali: domande al via

A partire dalle ore 10.00 del 10 febbraio 2021 è possibile prenotare sulla piattaforma: www.ecobonus.mise.gov.it i nuovi incentivi previsti per i veicoli commerciali N1 e per i veicoli M1 speciali. L'incentivo per l'acquisto di queste nuove categorie è stato previsto con la Legge di Bilancio 2021 che ha stanziato 50 milioni di euro per l'acquisto di:

- veicoli esclusivamente elettrici
- veicoli ibridi
- veicoli ad alimentazione alternativa

Sono disponibili contributi fino a 8.000 euro (nel caso di rottamazione) per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021. Il contributo è differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria.

OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE E PROCEDURA IMPOSTA DI BOLLO AGENZIA DELLE ENTRATE

Recentemente, e in particolare nella nostra circolare del 15 gennaio 2021, avevamo affrontato il tema dell'imposta di bollo virtuale e delle modifiche ad essa apportate **in termini di scadenza dei versamenti periodici**. Tuttavia, c'erano ancora delle questioni in sospeso per cui si attendeva un decreto attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In questa scheda risumeremo cosa stabilisce il [Provvedimento n. 34958 del 4 febbraio 2021](#).

PROCEDURA IMPOSTA DI BOLLO AGENZIA DELLE ENTRATE	
PREMESSA	<p>La disciplina dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche è dettata dal DM del 17 giugno 2014 e in particolare dall'art. 6.</p> <p>Secondo quanto previsto dal "decreto Crescita"¹, sulla base dei dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo avvalendosi di procedure automatizzate.</p> <p>In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.</p> <p>A decorrere dal 2021 l'Agenzia delle entrate ha introdotto un controllo automatico sui file xml delle fatture elettronica, per verificare la presenza dell'imposta di bollo virtuale in base al codice IVA presente in fattura.</p> <p>Con apposito provvedimento delle Entrate, atteso prima della scadenza del termine di pagamento dell'imposta dovuta per il primo trimestre 2021 e pubblicato il 4 febbraio, sono state definite le modalità tecniche per l'integrazione e la messa a disposizione dei dati al contribuente.</p>
GLI ELENCHI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA	<p>Secondo quanto previsto dal Provvedimento, Per le fatture elettroniche inviate tramite Sdl, l'Agenzia delle entrate predispone due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ delle fatture elettroniche emesse che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile). ◆ delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite Sdl che non riportano l'assolvimento dell'imposta di

¹ DI.34/2019

	<p>bollo ma per le quali emerge tale obbligo (denominato Elenco B, modificabile) sulla base dei criteri soggettivi e oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.</p> <table border="1" data-bbox="475 358 1404 645"> <thead> <tr> <th data-bbox="475 358 922 436">ELENCO A</th> <th data-bbox="922 358 1404 436">ELENCO B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="475 436 922 560">Fatture con imposta dovuta e correttamente esposta in fattura</td> <td data-bbox="922 436 1404 560">Fatture con imposta dovuta ma non esposta in fattura</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 560 922 645">File non modificabile</td> <td data-bbox="922 560 1404 645">File modificabile</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entrambi gli elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.</p>	ELENCO A	ELENCO B	Fatture con imposta dovuta e correttamente esposta in fattura	Fatture con imposta dovuta ma non esposta in fattura	File non modificabile	File modificabile
ELENCO A	ELENCO B						
Fatture con imposta dovuta e correttamente esposta in fattura	Fatture con imposta dovuta ma non esposta in fattura						
File non modificabile	File modificabile						
<p>ELENCO A</p>	<p>Tecnicamente l'Elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, comprese le fatture elettroniche PA, trasmesse tramite SDI e non scartate, nelle quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo (tag valorizzato con "SI").</p> <p>Per quanto riguarda invece le autofatture, che riportano l'indicazione dell'assolvimento del bollo, emesse dal cessionario/committente per regolarizzazione o integrazione² (fatture elettroniche che riportano nel tag il valore "TD20"), sono messe a disposizione nell'Elenco A del solo cessionario/committente.</p>						
<p>ELENCO B</p>	<p>Per la costituzione dell'Elenco B sono selezionate tutte le fatture ordinarie tra privati, ordinarie PA, e semplificate, riferite ad operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 nelle quali non è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo (tag non presente nell'XML della fattura), dove sono presenti (anche o esclusivamente) operazioni di cessione di beni e/o fornitura di servizi per le quali sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la sommatoria degli importi risulta maggiore di 77,47 euro; ◆ è stata indicata la "natura": <ul style="list-style-type: none"> ✓ N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette IVA), oppure ✓ N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA), oppure ✓ N4 (operazioni esenti IVA) ◆ non è stata indicata nessuna codifica per il non assoggettamento all'imposta 						

² ai sensi dell'art.6 comma 8 e 9-bis del d.lgs 471/97 o art.46 comma 5 del DL 331/93

	<p>di bollo.</p> <p>Non sono selezionate le fatture elettroniche che riportano nel tag uno dei seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ TD16 - integrazione fattura reverse charge interno ◆ TD17 - integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero ◆ TD18 - integrazione per acquisto di beni intracomunitari ◆ TD19 - integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 <p>Non sono selezionate le fatture elettroniche ordinarie tra privati, ordinarie PA, e semplificate che riportano nel tag uno dei seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ RF05 - Vendita sali e tabacchi ◆ RF06 - Commercio fiammiferi ◆ RF07 - Editoria ◆ RF08 - Gestione servizi telefonia pubblica ◆ RF09 - Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta ◆ RF10 - Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 ◆ RF11 - Agenzie viaggi e turismo <p>Non sono selezionate le fatture elettroniche dove il cedente/prestatore e il cessionario/committente appartengono allo stesso Gruppo IVA.</p>
<p>MODALITÀ PER MODIFICARE E/O INTEGRARE L'ELENCO B</p>	<p>Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate dall'Agenzia nell'Elenco B, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, procede all'indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all'interno dell'Elenco B.</p> <p>Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, può inoltre integrare l'Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, anche se non individuate dall'Agenzia, risulta dovuta l'imposta.</p> <p> In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall'Agenzia</p> <p>Le modifiche o le integrazioni possono essere effettuate dal cedente prestatore o dall'intermediario delegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l'elenco delle fatture elettroniche selezionate dall'Agenzia;

	<ul style="list-style-type: none"> ♦ in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell'Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche richieste nell'allegato al presente provvedimento. 										
<p>TERMINI PER MODIFICARE E/O INTEGRARE L'ELENCO B</p>	<p>Le modifiche all'Elenco B sono effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell'anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.</p> <table border="1" data-bbox="574 649 1268 974"> <thead> <tr> <th>TRIMESTRE</th> <th>LASSO DI TEMPO ENTRO CUI È POSSIBILE EFFETTUARE LE MODIFICHE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1°</td> <td>15 aprile – 30 aprile</td> </tr> <tr> <td>2°</td> <td>15 luglio – 10 settembre</td> </tr> <tr> <td>3°</td> <td>15 ottobre – 31 ottobre</td> </tr> <tr> <td>4°</td> <td>15 gennaio – 31 gennaio</td> </tr> </tbody> </table> <p> L'Elenco B può essere modificato più volte entro i termini stabiliti ma solo l'ultima modifica elaborata è utilizzata dall'Agenzia per il calcolo dell'importo dell'imposta di bollo da versare. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento.</p>	TRIMESTRE	LASSO DI TEMPO ENTRO CUI È POSSIBILE EFFETTUARE LE MODIFICHE	1°	15 aprile – 30 aprile	2°	15 luglio – 10 settembre	3°	15 ottobre – 31 ottobre	4°	15 gennaio – 31 gennaio
TRIMESTRE	LASSO DI TEMPO ENTRO CUI È POSSIBILE EFFETTUARE LE MODIFICHE										
1°	15 aprile – 30 aprile										
2°	15 luglio – 10 settembre										
3°	15 ottobre – 31 ottobre										
4°	15 gennaio – 31 gennaio										
<p>MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI E PAGAMENTO</p>	<p>Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell'Elenco A e nell'Elenco B eventualmente modificato, è calcolato ed evidenziato, nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del cedente/prestatore, l'importo dovuto a titolo di imposta di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Detto termine è prorogato al 20 settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate tramite SdI nel medesimo periodo.</p>										

TRIMESTRE	MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI SULLA BASE DEGLI ELENCHI A E B	SCADENZA VERSAMENTO	
		Importo superiore a 250 €	Importo inferiore a 250 €
1°	15 Maggio	31 maggio	30 settembre
2°	20 Maggio	30 settembre	30 novembre
3°	15 Novembre	30 novembre	
4°	15 Febbraio	28 febbraio n+1	

Il cedente/prestatore effettua il pagamento nei termini previsti, utilizzando l'apposita funzionalità di **addebito in conto corrente** disponibile nel servizio web, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell'intero importo determinato dall'Agenzia delle entrate e mostrato secondo i termini appena descritti.

In alternativa, il cedente /prestatore può effettuare il pagamento in modalità telematica tramite **modello F24**. Il servizio web consente per ciascun trimestre la consultazione dei pagamenti effettuati.

Nel caso in cui il pagamento venga eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio web consente anche il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso legale degli interessi. Il servizio web rilascia la prima ricevuta a conferma dell'inoltro della richiesta di addebito e la seconda ricevuta con l'esito del pagamento, che possono essere consultate dal cedente/prestatore, direttamente o tramite l'intermediario delegato.

COMUNICAZIONE IN CASO DI OMESSO, CARENTE O RITARDATO PAGAMENTO

L'Agenzia delle entrate, in caso di omissis, carente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche calcolata secondo quanto descritto precedentemente, trasmette al contribuente una comunicazione³ elettronica al suo domicilio digitale registrato nell'elenco INIPEC⁴.

La comunicazione contiene:

- ◆ codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore;
- ◆ numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di

³ ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2020

⁴ di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

	<p>riferimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata; ◆ gli elementi informativi relativi all'anomalia riscontrata; ◆ l'ammontare dell'imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti. <p>Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall'Agenzia.</p>				
SCHEMA RIEPILOGATIVO	TRI.	LASSO DI TEMPO ENTRO CUI È POSSIBILE EFFETTUARE LE MODIFICHE	MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI SULLA BASE DEGLI ELENCHI A E B	SCADENZA VERSAMENTO	
				Importo superiore a 250 €	Importo inferiore a 250 €
	1°	15 aprile – 30 aprile	15 Maggio	31 mag	30 set
	2°	15 luglio – 10 settembre	20 Maggio	30 set	30 nov
	3°	15 ottobre – 31 ottobre	15 Novembre	30 nov	
	4°	15 gennaio – 31 gennaio	15 Febbraio	28 feb. n+1	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

OGGETTO: CREDITI D'IMPOSTA INVESTIMENTI INNOVATIVI E LE NOVITÀ DELL'ANNO

La legge di bilancio 2021 ha prorogato e rafforzato, per gli anni 2021 e 2022, gli investimenti ad alto valore tecnologico: trattasi, ad esempio, della formazione 4.0, credito d'imposta R&S, credito d'imposta in investimenti in beni immateriali e materiali 4.0 e non. Analizziamo nel dettaglio le novità per professionisti ed imprese

CREDITI D'IMPOSTA INVESTIMENTI INNOVATIVI: LE NOVITÀ DELL'ANNO	
CREDITO D'IMPOSTA BENI MATERIALI ED IMMATERIALI (4.0 E NON)	<p>Per gli anni 2021 e 2022 tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito possono accedere al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali.</p> <p>Trattasi degli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, oppure ◆ entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. <p>La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.</p> <p>Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive⁵ e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.</p> <p>Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dei veicoli indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi⁶ ◆ dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988⁷

⁵ articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001

⁶ di cui al D.P.R. n. 917/1986

stabilisce **aliquote inferiori al 6,5 per cento**,

◆ **dei fabbricati e delle costruzioni,**

- ◆ dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0

Alle imprese che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A – BENI MATERIALI 4.0** - annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, **a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, oppure **entro il 30 giugno 2022**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, **il credito d'imposta è riconosciuto:**

- ◆ **nella misura del 50% del costo**, per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**,
- ◆ **nella misura del 30% del costo**, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro,
- ◆ **nella misura del 10% del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Alle imprese che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A** annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, **a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, **il credito d'imposta è riconosciuto:**

- ◆ **nella misura del 40% del costo**, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- ◆ **nella misura del 20% del costo**, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
- ◆ **nella misura del 10% del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili

⁷ pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali

pari a 20 milioni di euro.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI IMMATERIALI 4.0

Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto **beni compresi nell'allegato B – BENI IMMATERIALI 4.0** - annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, **a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022**, oppure **entro il 30 giugno 2023**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:

- ◆ nella misura del **20% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **1 milione di euro**.



Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di **cloud computing**, per la quota imputabile per competenza.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI MATERIALI ED IMMATERIALI NON 4.0

Alle imprese che effettuano investimenti in **beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON 4.0** - nel limite massimo di costi ammissibili pari a **2 milioni di euro**, nonché **investimenti in beni strumentali IMMATERIALI** diversi da quelli indicati nell'allegato B (**NON 4.0**) - nel limite massimo di costi ammissibili pari a **1 milione di euro**, a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, oppure **entro il 30 giugno 2022**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:

- ◆ nella misura del **10% del costo** determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
- ◆ La misura del credito d'imposta è **elevata al 15%** per gli **investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici** destinati dall'impresa alla realizzazione di **modalità di lavoro agile**⁸.

⁸ ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81

Alle imprese che effettuano investimenti in **beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A – BENI MATERIALI NON 4.0** - nel limite massimo di costi ammissibili pari a **2 milioni di euro**, nonché investimenti in **beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B – BENI IMMATERIALI NON 4.0** - nel limite massimo di costi ammissibili pari a **1 milione di euro**, **a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022**, oppure **entro il 30 giugno 2023**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto **nella misura del 6%**.

Il credito d'imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli **esercenti arti e professioni** riguardanti **beni diversi da quelli 4.0 materiali ed immateriali**, ossia quelli NON rientranti negli allegati A e B alla legge n. 232/2016 (comma 1061).

UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE

Il credito di imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** nel modello F24, da presentare tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Fino al 2020 il credito era utilizzabile **dall'anno successivo** all'entrata in funzione (o interconnessione per i beni 4.0), in **5 quote annuali** (per i beni materiali 4.0 e NON) o in 3 quote annuali (per i beni immateriali).

Dal **2021** il credito d'imposta diventa utilizzabile in **tre quote annuali di pari importo**, a decorrere **dall'anno di entrata in funzione dei beni o dall'anno di interconnessione** (per i beni 4.0).

Nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile **iniziare a fruire del credito d'imposta base** (ad esempio, del credito d'imposta al 10% previsto per i beni NON 4.0).

Per gli investimenti in beni **strumentali NON 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021** il credito d'imposta del 10% è utilizzabile in compensazione in **un'unica quota annuale**, per i soggetti con un volume di **ricavi o compensi inferiori a 5 milioni** di euro.



Il credito **non forma base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è cumulabile sugli stessi costi con il limite massimo del costo sostenuto.

ADEMPIMENTI

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono **tenuti a conservare**, pena la revoca del beneficio:

- ◆ la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
- ◆ le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati contenenti l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058;
- ◆ se il valore dell'investimento **supera 300.000 euro occorre una perizia asseverata** mentre, **per valori inferiori**, è il legale rappresentante che rende **apposita dichiarazione**⁹ da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

CREDITO D'IMPOSTA DAL 16.11.2020 AL 31.12.2021 (o 30.06.2022)

INVESTIMENTO	MISURA DEL CREDITO	UTILIZZO
BENI MATERIALI 4.0 (Allegato A)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 50% investimenti fino a 2,5 Milioni ◆ 30% investimenti > 2,5 Milioni fino a 10 Milioni ◆ 10% investimenti >10 Milioni fino a 20 Milioni 	Dall'anno di interconnessione (1/3 l'anno)
BENI IMMATERIALI 4.0 (Allegato B)	20% fino a 1 Milione	Dall'anno di interconnessione (1/3 l'anno)
BENI MATERIALI NON 4.0	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 10% investimenti fino a 2 Milioni ◆ 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile 	Dall'anno di entrata in funzione (1/3 l'anno) Integralmente dall'anno di entrata in funzione (soggetti con ricavi o compensi 2020 < 5 Milioni)
BENI IMMATERIALI	◆ 10% investimenti fino a 1	Dall'anno di entrata in

⁹ ai sensi del DPR 445/2000

	NON 4.0	Milione ◆ 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile	funzione (1/3 l'anno) Integralmente dall'anno di entrata in funzione (soggetti con ricavi o compensi 2020 < 5 Milioni)					
<p style="text-align: center;">CREDITO D'IMPOSTA R&S, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECOLOGICA</p>	<p>La legge di bilancio 2021 ha previsto la proroga fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Le misure in argomento sono state inoltre rafforzate, incrementando le percentuali di credito spettanti.</p> <p>Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili, definite nei commi 200, 201 e 202 della Legge 160/2019.</p> <p>Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, dal Codice della crisi e dell'insolvenza o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.</p> <p>Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive¹⁰. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.</p> <p style="text-align: center;">CREDITI R&S, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECOLOGICA</p>							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Investimento</th> <th style="width: 33%;">Credito spettante 2021-2022</th> <th style="width: 33%;">Credito spettante 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ricerca e sviluppo</td> <td style="text-align: center;">20% Limite massimo 4 Milioni</td> <td style="text-align: center;">12% Limite massimo 3 Milioni</td> </tr> </tbody> </table>	Investimento	Credito spettante 2021-2022	Credito spettante 2020	Ricerca e sviluppo	20% Limite massimo 4 Milioni	12% Limite massimo 3 Milioni	
Investimento	Credito spettante 2021-2022	Credito spettante 2020						
Ricerca e sviluppo	20% Limite massimo 4 Milioni	12% Limite massimo 3 Milioni						

¹⁰ ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

	Innovazione tecnologica	10% Limite massimo 2 Milioni	6% Limite massimo 1,5 Milioni					
	Design ed ideazione estetica	10% Limite massimo 2 Milioni	6% Limite massimo 1,5 Milioni					
	Innovazione tecnologica con obiettivi 4.0	15% Limite massimo 2 Milioni	10% Limite massimo 1,5 Milioni					
<p>Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica, che dal 2021 dovrà essere anche asseverata, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.</p> <p>Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa¹¹.</p> <p>Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.</p> <p>Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.</p>								
CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0	<p>La legge di bilancio 2021 ha previsto la proroga senza modifiche del credito di imposta per la formazione del personale dipendente volta all'acquisizione e/o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal piano nazionale impresa 4.0 fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022¹².</p>							
	<p>CREDITO FORMAZIONE 4.0</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Impresa</th> <th>Credito spettante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piccola</td> <td>50% Limite massimo 300.000 euro</td> </tr> <tr> <td>Media</td> <td>40% Limite massimo 250.000 euro</td> </tr> </tbody> </table>			Impresa	Credito spettante	Piccola	50% Limite massimo 300.000 euro	Media
Impresa	Credito spettante							
Piccola	50% Limite massimo 300.000 euro							
Media	40% Limite massimo 250.000 euro							

¹¹ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

¹² articolo 1, comma 1064, legge 178/2020

	Grande	30% Limite massimo 250.000 euro	
<p>La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.</p> <p>A decorrere dal periodo in corso al 31 dicembre 2020, ai fini della disciplina in argomento, sono ammissibili i costi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.</p> <div data-bbox="414 728 1428 1388" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>3. Sono ammissibili i seguenti costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;</i> b) <i>i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;</i> c) <i>i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;</i> d) <i>le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.</i> e) <i>Articolo 31, par. 3, Regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014</i> </div>			

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE

OGGETTO: NUOVA INDENNITÀ ISCRO E CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS 2021

La **Gestione Separata Inps** dal 1° gennaio 1996 fornisce l'assicurazione generale obbligatoria IVS (previdenza per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) a:

- ♦ **lavoratori parasubordinati e autonomi senza partita IVA**
- ♦ **soggetti** che esercitano **abitualmente l'attività di lavoro autonomo con partita IVA ma non rientrano** nelle categorie Artigiani o Commercianti e non sono tenuti all'iscrizione alle Casse di previdenza professionali.

Alla contribuzione obbligatoria IVS sono state successivamente aggiunte aliquote aggiuntive per le tutele della malattia, della maternità e congedo parentale, degli Assegni al nucleo familiare e della specifica indennità di disoccupazione per i collaboratori DIS COLL¹³.

La legge di bilancio 2021 ha ora istituito una **nuova indennità di disoccupazione per i titolari di partita IVA, denominata ISCRO**, che ha comportato una ulteriore aliquota applicabile solo ai professionisti.

Le aliquote ordinarie della Gestione Separata non hanno subito modifiche rispetto al 2020 e neppure minimali e massimali di reddito, dato che la variazione ISTAT tra 2019 e 2020 è risultata negativa e come tale non comporta adeguamenti.

Nella scheda seguente (composta di 2 tabelle) vediamo quindi:

- 1- maggiori dettagli su ISCRO e
- 2- i contributi alla Gestione separata per il 2021, resi noti dall'INPS nella [circolare n. 12 del 5 febbraio 2021](#), in particolare:
 - **aliquote IVS e contribuzioni aggiuntive,**
 - **reddito minimo e massimo** per il calcolo dei contributi da versare,
 - importi dei **minimi contributivi obbligatori e**
 - **modalità di versamento.**

1- NUOVA INDENNITA' ISCRO	
PREMESSA	La legge di bilancio 2021 - Legge n.178 2020 - ha istituito un nuovo ammortizzatore sociale denominato "ISCRO" ovvero Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa . L' ISCRO è in vigore solo per il triennio 2021-2023 , in forma sperimentale, e si rivolge esclusivamente ai professionisti e lavoratori autonomi con partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS , con attività diverse dall'esercizio di imprese commerciali, a basso reddito e per momentanei cali di fatturato.

¹³ articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

<p>IMPORTO, DURATA E COPERTURA FINANZIARIA</p>	<p>L'indennità ISCRO sarà erogata per sei mensilità e sarà pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito. Il beneficio, che può essere richiesto una sola volta nel triennio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda; ♦ non potrà comunque superare gli 800 euro né essere inferiore a 250 euro mensili. ♦ non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa e ♦ non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. <p>La cessazione della Partita Iva nel corso della erogazione dell'indennità determinerà l'immediata cessazione, con recupero delle eventuali mensilità erogate indebitamente.</p> <p>COPERTURA: Per assicurare la copertura finanziaria si prevede un incremento dell'aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata, pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (V. tabella successiva)</p>
<p>REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ISCRO</p>	<p>I REQUISITI SOGGETTIVI richiesti ai beneficiari dell'ISCRO sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. non essere titolari di trattamento pensionistico diretto né assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; 2. iscrizione alla Gestione Separata 3. non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza; 4. reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei tre anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda; 5. reddito dichiarato non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato con l'indice Istat 6. essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; 7. avere la partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale. <p> <i>Per ulteriori dettagli si deve attendere l'apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche che deve essere adottato entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del provvedimento (quindi entro il 2 marzo 2021)</i></p>

DOMANDA E CONTROLLI	<p>La domanda, con autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse andrà presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il termine del 31 ottobre di ogni anno.</p> <p>Sulle modalità l'istituto dovrebbe a breve rilasciare apposite istruzioni operative e un modello dedicato sulla propria piattaforma.</p>  <p><i>La norma prevede che l'Inps effettui controlli incrociati con l'Agenzia delle entrate sui dati identificativi e i requisiti reddituali dei richiedenti.</i></p>														
2 - CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS 2021															
CONTRIBUENTI OBBLIGATI	<p>Sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata Inps:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ c.d. "professionisti senza cassa", ovvero i soggetti che esercitano abitualmente, anche se in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo, non iscritti alle apposite casse di previdenza; <ul style="list-style-type: none"> soggetti che, pur svolgendo un'attività subordinata all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo alla propria Cassa; ◆ assegni e dottori di ricerca con borsa di studio¹⁴ ◆ collaboratori coordinati e continuativi; ◆ lavoratori autonomi occasionali¹⁵, se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore a € 5.000, a prescindere dal numero dei committenti; ◆ venditori porta a porta, se il reddito derivante da tale attività è superiore a € 6.410,26, a prescindere dal numero dei committenti; ◆ associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo); ◆ i soci-amministratori di Srl che contemporaneamente partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprono la carica di amministratore percependo un compenso. 														
ALIQUOTE APPLICABILI PER IL 2021 (circolare inps n. 12 del 05.02.2021)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Aliquota ordinaria collaboratori e assimilati</td> <td style="text-align: right;">33%</td> </tr> <tr> <td>Aliquota ordinaria professionisti</td> <td style="text-align: right;">25%</td> </tr> <tr> <td>Aliquota pensionati o soggetti provvisti di altra tutela previdenziale obbligatoria</td> <td style="text-align: right;">24%</td> </tr> <tr> <td>Aliquota aggiuntiva maternità e ANF e malattia</td> <td style="text-align: right;">0,50%</td> </tr> <tr> <td>Aliquota aggiuntiva finanziamento DIS Coll</td> <td style="text-align: right;">0,51%</td> </tr> <tr> <td>Aliquota aggiuntiva finanziamento ISCRO</td> <td style="text-align: right;">0,26%</td> </tr> <tr> <td>Aliquota aggiuntiva congedo parentale</td> <td style="text-align: right;">0,22%</td> </tr> </table>	Aliquota ordinaria collaboratori e assimilati	33%	Aliquota ordinaria professionisti	25%	Aliquota pensionati o soggetti provvisti di altra tutela previdenziale obbligatoria	24%	Aliquota aggiuntiva maternità e ANF e malattia	0,50%	Aliquota aggiuntiva finanziamento DIS Coll	0,51%	Aliquota aggiuntiva finanziamento ISCRO	0,26%	Aliquota aggiuntiva congedo parentale	0,22%
Aliquota ordinaria collaboratori e assimilati	33%														
Aliquota ordinaria professionisti	25%														
Aliquota pensionati o soggetti provvisti di altra tutela previdenziale obbligatoria	24%														
Aliquota aggiuntiva maternità e ANF e malattia	0,50%														
Aliquota aggiuntiva finanziamento DIS Coll	0,51%														
Aliquota aggiuntiva finanziamento ISCRO	0,26%														
Aliquota aggiuntiva congedo parentale	0,22%														

¹⁴ Le leggi 11 luglio 2003, n. 170 e 3 agosto 1998, n. 315 prevedono l'iscrizione alla Gestione Separata per borse di studio, assegni e dottori di ricerca. Per le prime però è stata posta l'esenzione entro i 250mila euro.

¹⁵ In base all'art. 2222 del Codice civile, il lavoro autonomo occasionale si differenzia rispetto alla collaborazione occasionale per l'assenza di subordinazione nei confronti del committente.

	Le aliquote complessivamente dovute dalle diverse categorie di contribuenti sono specificate di seguito:			
	Collaboratori, assegnisti, dottorandi di ricerca con borsa di studio NON titolari di partita IVA	34,23% (33% + 0,72% ¹⁶ +0,51 ¹⁷)		
	Autonomi occasionali (NON titolari di partita IVA) privi di altra copertura previdenziale obbligatoria	33,72% (33% + 0,72% ¹⁸)		
	Professionisti - titolari di partita IVA privi di altra copertura previdenziale obbligatoria	25,98% (25% + 0,72%+ 0,26 ¹⁹)		
	Pensionati o soggetti provvisti di altra tutela previdenziale obbligatoria	24,00%		
MASSIMALE E MINIMALE DI REDDITO - CONTRIBUTI MINIMI	MASSIMALE DI REDDITO 2021 fino al quale occorre versare i contributi	€ 103.055,00		
	MINIMALE DI REDDITO 2020 (per l'accredito di una annualità contributiva ²⁰)	€ 15.953,00		
	REDDITO MINIMO ANNUO 2021	CATEGORIE	ALIQUOTA	CONTRIBUTO MINIMO ANNUO 2021
	€ 15.953,00	Pensionati	24%	€ 3.828,72
	€ 15.953,00	Professionisti - titolari di partita IVA	25,98%	€ 4.144,59 (IVS € 3.988,25)
	€ 15.953,00	Soggetti NON titolari di partita IVA privi di altra copertura previdenziale obbligatoria	33,72%	€ 5.379,35 (IVS € 5.264,52)
€ 15.953,00	Collaboratori, assegnisti, dottorandi NON titolari di partita IVA	34,23%	€ 5.460,71 (IVS € 5.264,52)	
	Per il versamento in favore dei collaboratori, si deve tenere presente che le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2021 per prestazioni effettuate entro il 31.12.2019, si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente, ²¹ e, pertanto, sono da assoggettare alle aliquote contributive 2020 .			

¹⁶ Dato a sua volta da 0,50+0,22: contributo aggiuntivo per il finanziamento tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

¹⁷ Aliquota contributiva aggiuntiva, per il finanziamento della DISCOLL, indennità di disoccupazione collaboratori.

¹⁸ Dato a sua volta da 0,50+0,22: contributo aggiuntivo per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

¹⁹ Aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell'ISCRO (L.178/2020 art. 1 comma 386)

²⁰ Si ricorda che se non si raggiunge il minimale INPS provvede a ridurre i mesi di accredito sulla base di quanto versato

²¹ "principio di cassa allargato" v. Circ. Inps n. 10 del 08.01.2002

MODALITA' DI VERSAMENTO	<p>Si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ per i collaboratori il versamento è a carico dei committenti e la ripartizione dell'onere contributivo resta per 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dei committenti. Il termine è mensile. ♦ Per quanto riguarda, invece, i liberi professionisti l'onere contributivo è a loro carico e il versamento va effettuato alle scadenze previste per le imposte sui redditi con modello F24 telematico.
--------------------------------	---

Il 2021, quindi, segna il debutto dell'**ISCRO**, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per i **professionisti iscritti alla Gestione separata** INPS e l'introduzione della contribuzione previdenziale correlata.

A prevedere la nuova indennità è la [legge di Bilancio 2021](#) e a spiegare le novità sulle aliquote contributive applicabili nel 2021 è la circolare dell'INPS [n. 12 del 5 febbraio 2021](#).

In prospettiva, l'atteso decreto interministeriale a cui spetta fissare i criteri e le modalità di definizione dei **percorsi di aggiornamento professionale** e del loro finanziamento che, secondo le previsioni di legge, deve accompagnare l'erogazione dell'indennità e ulteriori, necessari, chiarimenti dell'INPS in merito alle modalità di presentazione della **domanda di ISCRO**.

ISCRO: a chi e quando spetta

Per il **triennio 2021-2023** è stata istituita, in via sperimentale, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) (art. 1, commi 386-401, legge 30 dicembre 2020, n. 178).

L'indennità spetta agli **iscritti alla Gestione separata** (articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995) che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del TUIR (DPR n. 917 del 1986).

Per beneficiare dell'ISCRO le partite IVA devono presentare i seguenti **requisiti**:

- a) non essere titolari, anche durante la percezione dell'indennità, di **trattamento pensionistico diretto** e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari, anche durante la percezione dell'indennità, di **reddito di cittadinanza** di cui al decreto-legge n. 4 del 2019;
- c) avere prodotto un **reddito di lavoro autonomo**, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda (*i.e.* per il 2021, aver prodotto nel 2020 un reddito di lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti il 2020);
- d) aver dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un **reddito non superiore a 8.145 euro**, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;

e) essere in regola con la **contribuzione previdenziale obbligatoria**;

f) essere **titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni**, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Domanda online all'INPS

L'ISCRO è erogata dall'INPS, a cui spetta il monitoraggio dei limiti di spesa previsti dal legislatore.

L'erogazione avviene in **6 mensilità**, senza accredito di contribuzione figurativa e su domanda presentata dal lavoratore entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Nella domanda devono essere **autocertificati i redditi prodotti** per gli anni di interesse.

La prestazione può essere richiesta **una sola volta** nel triennio.

Misura dell'ISCRO

L'indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate e spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel rispetto del limite **massimo di 800 euro mensili** e **minimo di 250 euro mensili** (limiti annualmente rivalutati).

L'indennità è **esentasse**.

Cessazione della partita IVA

La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità fa cessare l'erogazione della stessa, con **recupero delle mensilità** eventualmente erogate successivamente alla cessazione.

Contribuzione obbligatoria

Per finanziare il nuovo ammortizzatore per i professionisti lavoratori autonomi, la legge di Bilancio 2021 prevede un'aliquota contributiva aggiuntiva dovuta alla Gestione separata pari a **0,26 punti percentuali** nel 2021 e a **0,51 punti percentuali** per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, che stabilisce le aliquote contributive reddito per l'anno 2021 dovute alla Gestione separata, l'INPS spiega che il contributo è a carico dei lavoratori autonomi, **titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati.

Complessivamente, per le partite IVA, l'**onere contributivo** (totalmente a carico degli stessi professionisti) nel 2021 è pari a **25,98%** di cui:

- **25%** per **invalidità, vecchiaia e superstiti** (articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);

- **0,72%** per il finanziamento delle prestazioni di **maternità**, agli **assegni per il nucleo familiare**, alla **degenza ospedaliera**, alla **malattia** e al **congedo parentale**;
- **0,26%** per "ISCRO".

Per i **professionisti titolari di pensione** o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria invece l'aliquota contributiva resta ferma al **24%**.

Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS - Aliquote contributive 2021

Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,98% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Il versamento deve essere eseguito, tramite **modello "F24" telematico**, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).

Percorsi di aggiornamento professionale

La legge di Bilancio 2021 dispone che l'erogazione dell'indennità debba essere accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. La determinazione dei **criteri** e delle **modalità di definizione** dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento è demandata un decreto interministeriale di prossima emanazione.

Il **monitoraggio** della partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'indennità è attribuito all'ANPAL.

Tasselli mancanti

La circolare n. 12 del 2021 dell'INPS rappresenta solo il primo importante tassello di un puzzle in via di composizione.

Per la **piena operatività dell'ISCRO** mancano infatti all'appello le indicazioni dell'Istituto sulle **modalità di presentazione delle domande** di indennità e i necessari chiarimenti sull'**autocertificazione** dei redditi da presentare a supporto della domanda.

Andranno poi definiti gli **accordi di cooperazione** tra l'INPS e l'Agenzia delle Entrate per lo scambio di informazioni utile ai fini della verifica dei requisiti reddituali.

Dovrà essere emanato, infine, il **decreto attuativo** sui percorsi di aggiornamento professionale, auspicabilmente seguito da indicazioni dell'ANPAL.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

INFORMAZIONE LAVORO

Oggetto: Assumere giovani con contratti stabili: quanto conviene al datore di lavoro

L'intervento operato dal legislatore con la legge di Bilancio 2021 rappresenta un ulteriore tentativo di dare impulso alla occupazione stabile di giovani. La nuova Manovra interviene non soltanto sul requisito anagrafico che viene portato a 36 anni non compiuti ma ha portato al 100% lo sgravio contributivo fruibile ampliando anche la durata del periodo incentivato per chi assume giovani o stabilizza un rapporto di lavoro a tempo determinato nelle Regioni del Mezzogiorno. Vediamo di seguito quali sono le concrete possibilità di risparmio per i datori di lavoro.

A Chi si rivolge

La [legge di Bilancio 2021](#) è intervenuta ad incentivare ulteriormente lo sgravio strutturale introdotto dalla legge di Bilancio 2018 in favore dei **datori di lavoro** che **assumono giovani o stabilizzano rapporti di lavoro a tempo determinato**. Restano fuori dalle novità i datori di lavoro che confermano in forza apprendisti al termine del periodo formativo.

Sgravio triennale strutturale

I datori di lavoro privati che assumono **lavoratori di età non superiore a 35 anni** (nel 2021 il limite sarebbe stato di 30 anni) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti hanno diritto alla riduzione, nella misura del 50%, della contribuzione INPS per un **periodo massimo di 36 mesi**.

Il beneficio spetta ai datori di lavoro che:

- assumono lavoratori con **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** a tutele crescenti;
- **convertono un contratto a termine** in contratto a tempo indeterminato.

Nuovo sgravio triennale totale

In favore dei datori di lavoro privati che nel **biennio 2021-2022** assumono giovani di **età inferiore ai 36 anni**, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche in stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine), è previsto un **esonero contributivo del 100% per 36 mesi**, entro il **teito massimo** di importo di **6.000 euro annui**, riparametrato e applicato su base mensile.

Il giovane non deve mai essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi alla spettanza del beneficio in esame unicamente contratti a tempo indeterminato:

- **contratto intermittente**;
- rapporto di **apprendistato** che si è risolto prima della qualificazione;

- rapporto di **lavoro domestico**.

Sono esclusi dal nuovo sgravio totale i rapporti di lavoro in apprendistato, il lavoro domestico ed il contratto a tempo indeterminato intermittente (c.d. a chiamata).

Il contenuto della disposizione

Sgravio triennale strutturale

Alle imprese è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di assunzione, l'**esonero** dal **versamento** del **50%** dei **complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, esclusi, quindi, premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a **3.000 euro su base annua**, eventualmente riparametrato ove applicato su base mensile.

Dall'esonero, oltre ai premi e contributi INAIL, restano **esclusi**:

- il contributo al fondo per l'erogazione ai lavoratori del settore privato dei **trattamenti di fine rapporto**;
- il contributo ai **fondi bilaterali**, al fis ed ai fondi delle province autonome di Trento e Bolzano;
- il contributo dello 0,30% in favore dei **fondi interprofessionali** per la formazione continua;
- il contributo per il fondo del settore del **trasporto aereo** e dei **servizi aeroportuali**.

Nuovo sgravio triennale totale

L'incentivo spetta nella misura del **100%** di tutti i **contributi previdenziali a carico del datore di lavoro**, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di **6.000 euro su base annua**, riparametrati e applicati su base mensile. Dall'esonero resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La durata dell'esonero contributivo è pari a:

- **36 mesi**;
- **48 mesi** qualora l'assunzione avvenga in una sede produttiva ubicata in una delle seguenti Regioni: **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**.

L'esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei **6 mesi precedenti l'assunzione**, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a **licenziamenti individuali** per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva. La violazione di questa regola comporta, per il datore di lavoro, la **revoca** dell'esonero contributivo ed il recupero del beneficio già fruito.

Come usufruirne

Sgravio triennale strutturale

All'interno della denuncia Uniemens, nel campo "DenunciaIndividuale", all'elemento "Incentivo" è necessario indicare:

- nel campo "**TipolIncentivo**": il **codice "GECO"** identificato con "Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e L. n. 160/2019 comma 10";
- nell'elemento "**CodEnteFinanziatore**" dovrà essere riportato il **valore "H00"** (Stato);
- nel campo "**ImportoCorrIncentivo**" l'importo dell'agevolazione relativo al mese corrente.

Nuovo sgravio triennale totale

L'efficacia della misura è subordinata all'**autorizzazione** della **Commissione europea** ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato.

Attenzione

Le norme incentivanti non trovano applicazione alla prosecuzione del rapporto di apprendistato nei 12 mesi successivi al tredicesimo dal consolidamento del contratto al **termine del periodo formativo**.

Termini e durata

Sgravio triennale strutturale

La possibilità di usufruire del beneficio in esame è strutturale.

Nuovo sgravio triennale totale

Le condizioni di favore introdotte dalla legge di Bilancio, sia per la misura che con riferimento all'arco temporale di applicazione dello sgravio, si applicano soltanto per il **biennio 2021-2022**.

L'INPS deve ancora comunicare le **procedure operative** per la fruizione dello sgravio

Calcolare il risparmio

Ipotesi di assunzione a tempo indeterminato – operaio metalmeccanica artigiano liv. 3

Prendiamo in esame il caso di un'**azienda artigiana** che applica il **CCNL del settore metalmeccanico** e ha in forza un **operaio inquadrato al livello 3**.

La **retribuzione di base** è pari a **1.476,25 euro**. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 398 euro. Il lavoratore non ha mai lavorato in precedenza a tempo indeterminato.

L'agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2021 si applica per **36 mesi** o per **48 mesi** nel caso in cui la sede di lavoro presso cui viene destinato il neo assunto si trova in una delle Regioni del Mezzogiorno.

Risparmio %

Sulla base dei dati risultanti dal calcolo effettuato applicando entrambe le agevolazioni, appare evidente il risparmio in termini di costo del lavoro, rappresentato dal nuovo sgravio totale rispetto al beneficio strutturale in vigore dal 2018.

Più limitata l'incidenza nel complesso rappresentata dall'ulteriore anno di agevolazione concesso alle aziende che operano nelle Regioni del Mezzogiorno.

	Assunzione 2020	Assunzione 2021/2022	Assunzione 2021/2022 Sud
Retribuzione lorda mensile erogata	1.476 euro	1476 euro	1476 euro
Contribuzione INPS	202 euro	0 per 3 anni	0 per 4 anni
Contribuzione INAIL	89 euro	89 euro	89 euro
Totale costo del lavoro annuo	22.971 euro	20.345 euro	20.345 euro
Totale costo intero periodo	68.913 euro per 3 anni 94.510 per 4 anni	61.035 euro per 3 anni	81.380 euro per 4 anni
RISPARMIO		12%	14%

INFORMAZIONE LAVORO

OGGETTO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: Metalmeccanica aziende industriali, rinnovato il CCNL

Per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti, Federmeccanica e Assital con Fiom-CGIL, Fim-CISL e Uilm-UIL hanno siglato l'ipotesi di accordo 5 febbraio 2021 per il rinnovo del CCNL. Novità di rilievo in tema di inquadramento e classificazione del personale, ridefinizione dei minimi tabellari legata alla nuova classificazione, aumento della contribuzione aziendale al fondo di previdenza integrativa. L'accordo decorre dalla data di stipula e scadrà il 30 giugno 2024.

Con l'ipotesi di accordo 5 febbraio 2021 Federmeccanica e Assital con Fiom-CGIL, Fim-CISL e Uilm-UIL, hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti.

Si riportano le novità di maggior interesse operativo.

Classificazione del personale

A decorrere dal 1° giugno 2021 i lavoratori saranno inquadrati in una classificazione articolata in 4 campi di responsabilità di ruolo e 9 livelli:

- ruoli operativi: livv. D1 e D2;
- ruoli tecnico-scientifici: livv. C1, C2, C3;
- ruoli specialistici e gestionali: livv. B1, B2 e B3;
- ruoli di gestione del cambiamento e innovazione: liv. A1.

Entro il 31 maggio 2021 le aziende riclassificheranno i lavoratori secondo la seguente tabella di raccordo:

Attuali categorie	Nuovi livelli
8	A1
7	B3
6	B2
5S	B1

5	C3
4	C2
3S	C1
3	D2
2	D1
1	--

I lavoratori di cat. 1 in forza al 31 maggio 2021 sono riclassificati nel liv. D1 dal 1° giugno 2021.

I lavoratori in forza al 31 maggio 2021 conservano l'anzianità di servizio maturata a tale data a tutti gli effetti contrattuali nonché, qualora coinvolti nei passaggi di categoria, i periodi di attività già svolti, che saranno utili ai fini della riclassificazione nei nuovi livelli.

L'accordo fornisce inoltre le declaratorie e le esemplificazioni delle figure professionali.

Restano salvi gli accordi aziendali in vigore relativi ai criteri di inserimento e mobilità in vigore e un'apposita Commissione per l'inquadramento armonizzerà le norme contrattuali in materia.

Minimi tabellari

Per la vigenza del CCNL il Tem, oltre che per la consueta dinamica IpcA, è incrementato di una ulteriore componente in considerazione dell'innovazione organizzativa derivante dalla riforma della classificazione del personale (v. *supra*).

I nuovi importi dei minimi tabellari a seguito degli aumenti stabiliti dal rinnovo a decorrere da giugno 2021, giugno 2022, giugno 2023 e giugno 2024, sono i seguenti:

Liv.	Importi mensili			
	Dal 1.6.2021	Dal 1.6.2022	Dal 1.6.2023	Dal 1.6.2024
A1	2.424,86	2.457,72	2.493,21	2.539,22
B3	2.368,12	2.400,22	2.434,88	2.479,81
B2	2.121,20	2.149,95	2.181,00	2.221,25
B1	1.977,19	2.003,99	2.032,93	2.070,45
C3	1.844,64	1.869,64	1.896,64	1.931,64
C2	1.722,41	1.745,75	1.770,96	1.803,64
C1	1.686,74	1.709,60	1.734,29	1.766,30
D2	1.651,07	1.673,45	1.697,62	1.728,95
D1	1.488,89	1.509,07	1.530,86	1.559,11

Le Parti si incontreranno poi a giugno di ciascuno dei suddetti anni per definire la quota di Tem derivante dalla dinamica dell'Ipca al netto degli energetici importati e qualora l'adeguamento risultasse superiore agli incrementi di cui sopra, i minimi tabellari saranno adeguati all'importo risultante.

Resta confermato che gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti dopo il 1° gennaio 2017, salvo che siano stati concessi con clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi concordati in sede aziendale successivamente alla stessa data, ad eccezione degli importi connessi alle modalità della prestazione (es.

indennità/maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo o per turni).

Cottimo

Le Parti si incontreranno per riproporzionare le percentuali dell'utile minimo di cottimo.

Assistenza integrativa

L'accordo stabilisce l'estensione dell'assistenza sanitaria di MetaSalute ai lavoratori **pensionati**, con modalità che saranno stabilite dal CdA del Fondo.

Apprendistato professionalizzante

In sede di stesura del CCNL le Parti introdurranno il regime della **percentualizzazione**, con percentuali pari all'85%, 90% e 95% della retribuzione del livello di inquadramento dei 3 periodi di uguale durata dell'apprendistato previsti dal CCNL

Lavoro agile

Entro la data di stesura del CCNL un'apposita Commissione definirà il quadro normativo dell'istituto.

Previdenza integrativa

A decorrere dal 1° giugno 2022 per i lavoratori di nuova adesione a Cometa e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico azienda è pari al **2,2%** dei minimi contrattuali.

Deleghe sindacali

Ai lavoratori non iscritti al sindacato che entro il 15 maggio 2021 non abbiano consegnato il modulo di rifiuto, verrà trattenuta, sulla retribuzione corrisposta nel mese di giugno 2021, una quota di contribuzione una tantum pari ad **€ 35,00**.

Decorrenza

L'accordo decorre dalla data di stipula e scadrà il 30 giugno 2024.

AGGIORNAMENTO

PROROGA TERMINI TRIBUTARI: NOTIFICHE E CARTELLE

Ulteriore proroga dei termini in materia di **accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari**, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenuta nel [DL n. 7 del 30.01.2021](#), che ha **differito al 28 febbraio 2021 il termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione** precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 dal [Decreto Legge n. 3/2021](#) (che a sua volta era intervenuto con una mini proroga in luogo del termine precedente del 31.12).

A seguito di questa ulteriore proroga e delle modifiche introdotte dal Decreto Ristori quater, sono state aggiornate [le risposte alle domande più frequenti \(FAQ\)](#) al 30 gennaio 2021, per fornire alcuni chiarimenti ai contribuenti in merito alle disposizioni introdotte in materia di riscossione.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" analizziamo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione facendo il punto sulle disposizioni introdotte in materia **cartelle di pagamento**.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Fino a quando** sono **sospesi i pagamenti delle cartelle** di Agenzia delle entrate-riscossione?
2. I **pagamenti** oggetto di sospensione **come** devono essere **effettuati**?
3. In presenza di un piano di rateizzazione in corso, **le rate** che scadono nel periodo di sospensione **quando** devono essere **pagate**?
4. L'Agenzia delle entrate-riscossione può **notificare nuove cartelle nel periodo di sospensione** (dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021)?
5. Ho un **piano di rateizzazione** che **alla data dell'8 marzo 2020** era ancora in essere, ma potrei avere **difficoltà a corrispondere** entro il 31 marzo 2021 tutte **le rate in scadenza**. È prevista qualche agevolazione?
6. Con la fine del periodo di sospensione, qual è il **termine** per pagare le **rate dei piani di rateizzazione**?
7. Ho subito il **pignoramento** dello stipendio prima dell'entrata in vigore del decreto n. 34/2020. il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?

8. Ho **una cartella**, che mi è stata notificata tempo fa, **scaduta dopo l'8 marzo 2020**. Devo pagarla?
9. **Come fare** per avere **assistenza** dall'Agenzia delle entrate-Riscossione durante l'emergenza COVID-19?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. FINO A QUANDO SONO SOSPESI I PAGAMENTI DELLE CARTELLE DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE?

R.1. I provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza Covid-19 hanno **differito al 28 febbraio 2021** il termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

Pertanto, **i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall'8 marzo 2020²² al 28 febbraio 2021**, e **dovranno essere effettuati** entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, **entro il 31 marzo 2021**.

D.2. I PAGAMENTI OGGETTO DI SOSPENSIONE COME DEVONO ESSERE EFFETTUATI?

R.2. Come chiarito dall'Agenzia, il pagamento **non necessariamente** deve essere effettuato **in un'unica soluzione**.

Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile, infatti, richiedere **una rateizzazione**, tuttavia al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, è opportuno **presentare la domanda entro il 31 marzo 2021**.

D.3. IN PRESENZA DI UN PIANO DI RATEIZZAZIONE IN CORSO, LE RATE CHE SCADONO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE QUANDO DEVONO ESSERE PAGATE?

R.3. Il [DL n. 7 del 30.01.2021](#) prevede che il pagamento delle rate sospese, ossia quelle con scadenza compresa tra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021, dovrà essere effettuato entro il prossimo 31 marzo 2021.

In altri termini, nel caso in cui il contribuente alla data dell'8 marzo avesse in essere un piano

²² per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione **decorre dal 21 febbraio 2020**.

di rateizzazione, con **rate scadenti** nel **periodo di sospensione** (8 marzo 2020 - 28 febbraio 2021), il pagamento di queste ha beneficiato della **sospensione fino al 28 febbraio 2021**, e dovrà essere effettuato **entro il 31 marzo 2021** (si vedano le FAQ dell'Agenzia n. 10 e n. 13).

Le rate con scadenza successiva al periodo di sospensione (dopo il 28 febbraio 2021), dovranno essere versate nel rispetto delle date riportate sui bollettini/moduli di pagamento allegati al provvedimento di accoglimento.

D.4. L'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PUÒ NOTIFICARE NUOVE CARTELLE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE (DALL'8 MARZO 2020 AL 28 FEBBRAIO 2021)?

R.4. No. Nel periodo di sospensione, dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, l'Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

D.5. HO UN PIANO DI RATEIZZAZIONE CHE ALLA DATA DELL'8 MARZO 2020 ERA ANCORA IN ESSERE, MA POTREI AVERE DIFFICOLTÀ A CORRISPONDERE ENTRO IL 31 MARZO 2021 TUTTE LE RATE IN SCADENZA. È PREVISTA QUALCHE AGEVOLAZIONE?

R.5. Sì. Il "Decreto Rilancio" **estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza** del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Inoltre, il "Decreto Ristori" ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.

D.6. CON LA FINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE, FISSATO AL 28 FEBBRAIO 2021, QUAL È IL TERMINE PER PAGARE LE RATE DEI PIANI DI RATEIZZAZIONE?

R.6. Il pagamento delle rate sospese, ossia quelle che avevano scadenza compresa tra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021, dovrà essere effettuato entro il prossimo 31 marzo.

D.7. HO SUBITO IL PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO N. 34/2020. IL MIO DATORE DI LAVORO CONTINUERÀ AD EFFETTUARE LA TRATTENUTA NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE?

R.7. Fino al 28 febbraio 2021 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n.

34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati.

Pertanto, il datore di lavoro, nel periodo di sospensione, non deve effettuare le relative trattenute che riprenderanno, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° marzo 2021.

D.8. HO UNA CARTELLA, CHE MI È STATA NOTIFICATA TEMPO FA, SCADUTA DOPO L'8 MARZO 2020. DEVO PAGARLA?

R.8. I termini per il pagamento **sono sospesi fino al 28 febbraio 2021**. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2021.

D.9. COME FARE PER AVERE ASSISTENZA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-Riscossione durante l'emergenza COVID-19?

R.9. A partire dal 15 giugno 2020, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato la **graduale riapertura** al pubblico degli sportelli presenti sul territorio nazionale, nei giorni dal **lunedì al venerdì, con orario dalle 8.15 alle 13.15**.

L'ingresso è consentito **solo tramite appuntamento**.

È possibile fissare un appuntamento tramite il servizio **"Prenota ticket"**, disponibile nell'area pubblica del portale e dell'App Equiclick senza necessità di pin e password.

In considerazione della sospensione fino al prossimo 28 febbraio 2021 delle attività di notifica e di riscossione, **i servizi di sportello al momento disponibili sono limitati alle sole operazioni urgenti e indifferibili**.

Inoltre, senza necessità di doversi recare fisicamente allo sportello, è possibile utilizzare i seguenti **servizi di assistenza al contribuente da remoto**:

- ◆ **Invia una e-mail al Servizio contribuenti**, per ricevere informazioni su cartelle, sulle procedure di riscossione oppure sulla propria situazione debitoria; per la validità della richiesta è necessario allegare una copia del proprio documento di riconoscimento;
- ◆ **Contact center**: attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare;

E' possibile presentare istanze di **rateizzazione** di qualsiasi importo e dichiarazioni di **sospensione** legale della riscossione ai sensi della Legge n. 228/2012, inviando la relativa documentazione mediante posta elettronica agli indirizzi e-mail indicati nella **modulistica di riferimento**.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 34958 del 4 febbraio 2021](#)

Definite le modalità tecniche per l'effettuazione delle **integrazioni da parte dell'Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio** per le quali è dovuto **l'assolvimento dell'imposta di bollo**. Modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, e per l'invio delle comunicazioni, da parte dell'Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta.

- ◆ [Allegato A - Specifiche tecniche](#)

[Provvedimento 39069 del 9 febbraio 2021](#)

Comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 agosto 2020.

- ◆ [Specifiche Tecniche](#)
- ◆ [Modalità di compilazione](#)
- ◆ [Allegato ricevuta telematica](#)

[Provvedimento 40468 del 10 febbraio 2021](#)

Nuove modalità per la predisposizione e la presentazione delle domande di volture catastali tramite la procedura informatica "Voltura 2.0 – Telematica"

[Allegato tecnico](#)

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 2/E del 10 febbraio 2021](#)

Primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione - decreto legislativo del 30 luglio

2020, n. 100 (recepimento Direttiva "DAC 6")

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 9/E del 10 febbraio 2021](#)

Variazioni in diminuzione riferibili alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito di accordo di ruling da **patent box**, per gli anni di imposta 2015 e 2016. Criterio di imputazione della riduzione della deduzione forfettaria IRAP dall'IRES in caso di presentazione di dichiarazione integrativa IRAP "a favore".

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI CONSULENZA GIURIDICA

[Risposta istanza 2 del 9 febbraio 2021](#)

Attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento. L'Agenzia chiarisce che le misure attuative per la realizzazione dei sistemi di biglietterie automatizzate per le attività di spettacolo e intrattenimento, indicate nel Capo II del provvedimento dell'Agenzia del 27.06.2019, si applicano anche agli spettacoli viaggianti e ai parchi di divertimento.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta interpello 85 del 4 febbraio 2021](#)

Attività di formazione e esenzione ai fini IVA.

[Risposta interpello 86 del 8 febbraio 2021](#)

Cessioni di materia prima secondaria e "reverse charge" articolo 74, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

[Risposta interpello 87 del 8 febbraio 2021](#)

Superbonus - interventi di **riduzione del rischio sismico su due unità immobiliari C/2** funzionalmente autonome e con ingressi indipendenti destinate al termine dei lavori ad uso

	abitativo.
Risposta interpello 88 del 8 febbraio 2021	Superbonus - interventi di demolizione e ricostruzione .
Risposta interpello 89 del 8 febbraio 2021	Valutazione antiabuso di una operazione di scissione parziale proporzionale di ALFA S.p.A. con attribuzione del ramo finanziario a NEWCO seguita dall'acquisto da parte di NEWCO di azioni proprie previamente rivalutate.
Risposta interpello 90 del 8 febbraio 2021	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina prevista per la fruizione del Superbonus previsto dall'articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).
Risposta interpello 91 del 8 febbraio 2021	Superbonus - Acquisto casa antisismica - Soggetto non residente - Opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni .
Risposta interpello 92 del 8 febbraio 2021	Chiarimenti sul regime IVA dell'attività di un Consorzio nei confronti di una Fondazione partecipante. Articolo 10, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Risposta interpello 93 del 8 febbraio 2021	Trattamento fiscale applicabile all'assegno di mantenimento erogato all'ex coniuge da una persona fiscalmente residente in Francia - Articoli 10, comma 1, lettera c), e 24 del TUIR.
Risposta interpello 94 del 8 febbraio 2021	Superbonus - interventi finalizzati alla efficienza energetica realizzati in un cd. Supercondominio .
Risposta interpello 95 del 8 febbraio 2021	Trattamento IVA applicabile a contributi erogati da un'Amministrazione pubblica . Articoli 2 e 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Risposta interpello 96 del 11 febbraio 2021	Conversione DTA per ente commerciale.
Risposta interpello 97 del 11 febbraio 2021	Chiarimenti detrazione sisma bonus acquisti
Risposta interpello 98 del 11 febbraio 2021	Ristoro delle maggiori spese sostenute per i trasporti .
Risposta interpello 99 del 11 febbraio 2021	Aliquota IVA barelle biocontenitive .
Risposta interpello 100 del 11 febbraio 2021	IVA e Strumentazione per diagnostica .

Risposta interpello 101 del 11 febbraio 2021	Valutazione della esistenza di una azienda ai fini fiscali. Articolo 86 del Tuir.
Risposta interpello 102 del 11 febbraio 2021	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.
Risposta interpello 103 del 11 febbraio 2021	Sisma bonus acquisti. Articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
Risposta interpello 104 del 11 febbraio 2021	Cause ostative e contributo a fondo perduto introdotto dal decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. Decreto Ristori), come modificato dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto Ristori bis).

PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Principio 2 del 9 febbraio 2021	Chiarimenti sul regime IVA applicabile al Tomografo computerizzato ad uso odontoiatrico. Articolo 124 Decreto Rilancio.
Principio 3 del 9 febbraio 2021	Chiarimenti in tema di IVA per gli Aspiratori ad uso odontoiatrico. Articolo 124 Decreto Rilancio.
Principio 4 del 9 febbraio 2021	Chiarimenti in tema di Concordato preventivo in continuità con assuntore e liberazione del debitore - successivo fallimento dell'assuntore - limiti all'emissione delle note di variazione.

L'Agenzia interpreta



Superbonus 110% e interventi su muro di contenimento

INTERPELLO
N. 68/2021
DEL 01.02.2021

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che interventi di messa in sicurezza di muri di contenimento di pertinenza di un condominio possono rientrare nell'ambito di applicazione del superbonus 110% in quanto tale elemento edilizio può essere considerato una parte comune.

Adempimento di obblighi Iva per operatori del Regno Unito

RISOLUZIONE
N. 7/E
DEL 01.02.2021

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli operatori del Regno Unito che effettuano in Italia operazioni soggette a Iva possono operare, alternativamente, tramite un rappresentante fiscale o tramite identificazione diretta; infatti, il nuovo accordo con l'Ue prevede come per gli stati membri delle specifiche regole di cooperazione e assistenza reciproca. Gli operatori già identificati ai fini Iva in Italia o che hanno già nominato un rappresentante fiscale possono continuare a operare con tali modalità senza alcun particolare adempimento.

Bonus vacanze indebitamente fruito

INTERPELLO
N. 66/2021
DEL 01.02.2021

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto possibile sanare senza sanzioni e interessi l'eventuale utilizzo indebito del bonus vacanze causato da una cattiva compilazione del modello Isee. Il contribuente dovrà indicare l'importo indebitamente fruito nel modello 730 o Redditi PF.

Modelli dichiarativi 2021

PROVVEDIMENTI
DEL 29.01.2021

L'Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli dichiarativi 2021. Sono ora disponibili sul relativo sito internet nella sezione dedicata ai modelli sia la nuova versione Redditi 2021 per le persone fisiche sia quelle aggiornate per gli enti non commerciali, le società di persone, le società di capitali, Irap e consolidato nazionale mondiale, con le relative istruzioni da utilizzare per il periodo d'imposta 2020.

Bonus capitalizzazione per Snc che si trasforma in società di capitali

INTERPELLO
N. 74/2021
DEL 02.02.2021

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che il bonus capitalizzazioni spetta anche alla Snc che si trasforma in società di capitali entro il 31.12.2020 e procede contestualmente all'aumento di capitale anche qualora la trasformazione sia dettata dall'intenzione di beneficiare dell'agevolazione disposta dall'art. 16 del D.L. 34/2020.

Superbonus 110% residente estero

INTERPELLO
N. 60/2021

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni sulla fruibilità della detrazione

	DEL 28.01.2021	maggiorata del 110% di cui all'art. 119 D.L. 34/2020 modificato dalla L. 178/2020. Nello specifico ha precisato che la persona fisica residente all'estero è proprietaria di una casa in Italia, essendo titolare del relativo reddito fondiario può accedere al superbonus 110% ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla norma. In assenza di un'imposta lorda sulla quale operare la detrazione il contribuente potrà optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Forfettario per chi lavora con ex datore straniero	INTERPELLO N. 81/2021 DEL 03.02.2021	L'Agenzia delle Entrate afferma che il soggetto che rientra in Italia spostando la residenza ai fini fiscali e che svolge l'attività prevalente nei confronti dell'ex datore di lavoro estero, può applicare il regime forfettario senza incorrere in alcuna causa ostativa.
Superbonus 110% acquisto immobili antisismici	INTERPELLO N. 70/2021 DEL 02.02.2021	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli acquirenti di immobili antisismici possono beneficiare del superbonus per ogni unità immobiliare acquistata, ma è necessario che il rogito definitivo sia firmato entro il 31.12.2021.
Superbonus 110% ricostruzione con diverso sedime	INTERPELLO N. 71/2021 DEL 02.02.2021	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di una demolizione e ricostruzione di un immobile con incremento volumetrico e diverso sedime per la parte interrata è possibile beneficiare della detrazione del 75% o 85% calcolata su un tetto di spesa di 96.000 ai sensi dell'art. 16 c. 1-septies D.L. 63/2013.
Contributi Covid-19	INTERPELLO N. 84/2021 DEL 03.02.2021	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le indennità e i bonus erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito imponibile a prescindere da quale sia l'ente erogatore. Questo ai sensi dell'art. 10-bis D.L. 137/2020.
Nuova modalità integrazione dell'imposta di bollo	PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DEL 04.02.2021	L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche per l'integrazione delle fatture elettroniche. L'Agenzia delle Entrate avviserà trimestralmente i contribuenti sul corretto versamento dell'imposta di bollo per le e-fatture. Questa nuova procedura si applica alle fatture elettroniche emesse dal 1.1.2021. L'Agenzia delle Entrate fornirà nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" l'elenco delle e-fatture inviate che non hanno assolto l'imposta di bollo.
ISA 2021	PROVVEDIMENTO PROT. N.	Il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato

	27444 DEL 28.01.2021	i 175 modelli Isa per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi da utilizzare per il periodo di imposta 2020.
Integrazione fatture elettroniche dal 1.01.2021	PROVVEDIMENTO N. 34958/2020	Con il provvedimento indicato sono stabilite le modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate a decorrere dal 1.1.2021 tramite il Sistema di interscambio nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato. Nello specifico l'Agenzia delle Entrate ha fornito ai titolari di partita Iva obbligati all'emissione di fattura elettronica, all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi due distinti elenchi contenenti gli elementi identificativi rispettivamente delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo e di quelle che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali risulta dovuta.
Esenzione Iva per corsi di formazione	INTERPELLO N. 85 DEL 04.02.2021	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riconoscimento pubblico, ai fini dell'esenzione dall'Iva dei corsi di formazione professionale non vale oltre i confini della regione che lo ha rilasciato, di conseguenza l'impresa che realizza iniziative formative in più regioni del territorio nazionale dovrà ottenere il provvedimento in ognuna di esse.

Il Giudice ha sentenziato



Interpretazione sfavorevole retroattiva	CASSAZIONE SENTENZA N. 37524 DEL 28.12.2020 E SENTENZA N. 1731 DEL 15.01.2021	La Cassazione ha affermato che l'applicazione retroattiva di un'interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole è consentita quando il risultato interpretativo deteriore sia ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del fatto di reato.
Limitazione poteri del giudice tributario nelle spese processuali	CASSAZIONE ORDINANZA N. 595 DEL 15.01.2021	La Cassazione ha previsto dei limiti del giudice tributario di condannare la parte soccombente. Non possono essere liquidate a favore della parte vittoriosa in appello anche le spese del giudizio di primo grado se la stessa parte non si è costituita. Il soccombente non è tenuto a pagare le spese processuali che la controparte non ha sostenuto. Inoltre la pronuncia del giudice che si discosta da questo principio è emessa in assenza di potere e va annullata senza rinvio.
Deducibilità delle perdite su crediti	CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N. 1447/2021	La Corte di Cassazione ha sostenuto che ai fini della deduzione fiscale delle perdite su crediti non è necessario che siano state avviate azioni giudiziali di recupero delle somme o sia stato richiesto l'intervento di procedure concorsuali a carico del debitore, ma è sufficiente che la perdita sia basata su elementi certi e precisi da valutare caso per caso.
Diritto al contraddittorio preventivo	CASSAZIONE ORDINANZA N. 2243 DEL 02.02.2021	La Cassazione ha riaffermato la centralità del diritto al contraddittorio pre-accertativo che negli anni è stato oggetto di numerosi interventi di segno contrario da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito. Il mancato rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente in particolare del diritto al contraddittorio preventivo rispetto all'emissione dell'accertamento comporta l'illegittimità di quest'ultimo. A maggior ragione nel caso del mancato rispetto dei 60 giorni dal termine di chiusura dell'accertamento.
Contratti di leasing per le Sezioni Unite della Cassazione	CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 2061 DEL 28.01.2021	Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito chiarimenti sul contrasto relativo all'applicabilità dell'art. 1526 del Codice Civile ai contratti di leasing risolti prima dell'entrata in vigore della L. 124/2017.

Rettifica costi indeducibili	CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 2224 DEL 02.02.2021	La Corte di Cassazione stabilisce che anche i costi indeducibili possono legittimare la rettifica nei confronti di una società a ristretta base, in quanto tali da alterare il conto economico, che una volta emendato da tale errore comporta inevitabilmente ricavi maggiori.
Accertamento induttivo	CASSAZIONE ORDINANZA N. 2853 DEL 05.02.2021	La Cassazione ha stabilito che a far scattare l'accertamento induttivo per il reddito prodotto è sufficiente un file rinvenuto nel PC, senza la necessità di riscontri sui conti bancari del contribuente.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 12.02.2021 AL 26.02.2021

Lunedì 15 Febbraio 2021	I soggetti IVA devono procedere all'emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.
Lunedì 15 Febbraio 2021	Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all'annotazione , anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali , con riferimento al mese precedente , nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.
Lunedì 15 Febbraio 2021	I soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione , devono procedere alla registrazione , anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale . Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l'obbligo dello scontrino elettronico , il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA

nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.

Lunedì 15 Febbraio 2021

Gli operatori finanziari (**banche, società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio**) devono inviare una **comunicazione integrativa all'Anagrafe tributaria** – Sezione archivio dei rapporti finanziari dei dati e delle informazioni, sui rapporti di natura finanziaria intrattenuti nell'anno 2020 con i propri clienti e sulle operazioni extraconto, nonché della giacenza media relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali, utilizzando l'infrastruttura informatica Sid (Sistema interscambio dati) attraverso una piattaforma di file transfer protocol (FTP) opportunamente configurata. In alternativa, per la trasmissione dei soli file inferiori a 20 MB, in formato compresso, può essere utilizzata la Pec.

Martedì 16 Febbraio 2021

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell'**imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**.

Martedì 16 Febbraio 2021

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la "Tobin Tax" relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche.

	L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.
Martedì 16 Febbraio 2021	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di gennaio.
Martedì 16 Febbraio 2021	I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente , in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione , con Modello F24 con modalità telematiche
Martedì 16 Febbraio 2021	I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, con modello F24.
Martedì 16 Febbraio 2021	Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente , tramite Modello F24 con modalità telematiche
Martedì 16 Febbraio 2021	Banche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
Martedì 16 Febbraio 2021	Le Aziende ed Istituti di Credito con esercizio coincidente con l'anno solare, Poste Italiane S.p.a. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., devono versare il saldo delle ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi.
Martedì 16 Febbraio 2021	I sostituti d'imposta devono versare il saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2020, con modello F24 con modalità telematiche

Martedì 16 Febbraio 2021	I condomini in qualità di sostituti d'imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24
Martedì 16 Febbraio 2021	I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di gennaio relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24
Martedì 16 Febbraio 2021	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di gennaio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di dicembre), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche
Martedì 16 Febbraio 2021	I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente , utilizzando il modello F24 con modalità telematiche
Martedì 16 Febbraio 2021	Liquidazione IVA relativa al 4° trimestre 2020 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta, considerando l'eventuale acconto già versato / dovuto. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none">◆ distributori di carburanti◆ autotrasportatori di merci conto terzi

- ◆ esercenti attività di servizi al pubblico
- ◆ esercenti arti e professioni sanitarie.

Martedì **16 Febbraio 2021**

Le **Associazioni sportive dilettantistiche**, le Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991, devono effettuare il **versamento dell'IVA relativa al 4° trimestre** (senza la maggiorazione del 1%), con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo **6034 - Versamento IVA trimestrale - 4° trimestre**.

Martedì **16 Febbraio 2021**

Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, e le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva, devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti**

Lunedì **22 Febbraio 2021**

Le **imprese elettriche** devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline.

Giovedì **25 Febbraio 2021**

Gli Operatori intracomunitari con obbligo mensile, devono provvedere alla presentazione degli Elenchi riepilogativi **INTRASTAT**.

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.